N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7000	Nel procedimento di liberazione dei beni dalle ipoteche, il creditore che ha ipoteca su vari immobili, dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione:	3	non può astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto.	può astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, anche se sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto.	non può astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione.	non può astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, a meno che sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore posteriormente iscritto.
7001	Nel procedimento di liberazione dei beni dalle ipoteche, il creditore che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli é stata fatta la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento stesso, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione:	3	non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto.	può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili e astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, anche se sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto.	non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione.	non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili, ma può astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, purché sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto.
7002	Il creditore che esercita l'azione surrogatoria deve citare in giudizio anche il debitore al quale intende surrogarsi?	1	Si.	No.	Sì, ma soltanto qualora il debitore non abbia altrimenti conoscenza dell'esercizio dell'azione.	No, salvo che abbia espressamente convenuto con il debitore la necessità di citarlo in giudizio.
7003	In quali dei seguenti casi il creditore può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore?	2	Può esercitarli per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, qualora il debitore trascuri di esercitarli, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.	Può esercitarli per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, qualora il debitore trascuri di esercitarli, anche se i diritti e le azioni non abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o disposizione di legge o per espressa convenzione tra le parti, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.	Può esercitarli per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, qualora il debitore trascuri di esercitarli, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per espressa convenzione tra le parti, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.	Può esercitarli per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, qualora il debitore trascuri di esercitarli, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale, previa autorizzazione del tribunale del luogo ove risiede il debitore.
7004	L'adempimento di un debito scaduto é soggetto all'azione revocatoria ordinaria?	2	No.	Sì.	Sì, qualora il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.	No, salvo che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ed il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
7005	L'azione revocatoria é diretta a:	1	rendere inefficace nei confronti del creditore istante l'atto di disposizione del patrimonio posto in essere dal debitore.	restituire il bene al patrimonio del debitore.	surrogare il creditore istante nei diritti della parte acquirente sul bene oggetto dell'atto di disposizione.	costituire un diritto di prelazione sul bene a favore del creditore istante.
7006	Tizio, debitore di Caio, aliena, a titolo gratuito, a Sempronio l'unico bene immobile di sua proprietà. Quali presupposti si richiedono affinchè il creditore Caio possa validamente esperire l'azione revocatoria ordinaria?	3	Occorre che l'atto di disposizione arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore e che sussista nel debitore la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca.	Occorre solo che l'atto di disposizione realizzi un pregiudizio alle ragioni del creditore, anche se non sussista nel debitore la conoscenza del pregiudizio arrecato.	Occorre che l'atto di disposizione arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie, che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore e che il terzo sia consapevole di tale pregiudizio.	E' sufficiente l'atto di disposizione.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7007	Tizio, dopo aver contratto un debito con Caio, aliena a Sempronio, con atto a titolo oneroso, un bene immobile di sua proprietà. Quali condizioni devono concorrere, affinchè Caio possa proporre vittoriosamente l'azione revocatoria ordinaria?	3	E' necessario che l'atto di disposizione rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo fosse consapevole del pregiudizio.	E' necessario che l'atto di disposizione rechi pregiudizio alle ragioni del creditore e che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.	E' necessario che l'atto di disposizione rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio al creditore.	E' sufficiente che l'atto rechi pregiudizio alle ragioni del creditore.
7008	Qualora il creditore abbia esercitato vittoriosamente l'azione revocatoria ordinaria, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può:	2	promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.	promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni conservative sui beni che hanno formato oggetto dell'atto impugnato; non può, invece, promuovere azioni esecutive su tali beni.	promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative su tutti i beni facenti parte del patrimonio dei predetti, anche su quelli che non hanno formato oggetto dell'atto impugnativo.	promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive su tutti i beni facenti parte del patrimonio dei predetti, anche su quelli che non hanno formato oggetto dell'atto impugnato; non può, invece, promuovere le azioni conservative.
7009	Qualora il creditore eserciti vittoriosamente l'azione revocatoria ordinaria, il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria:	2	non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore é stato soddisfatto.	non può mai concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, neppure dopo che il creditore é stato soddisfatto.	concorre sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace.	concorre sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto per la metà del credito.
7010	In quale termine si prescrive l'azione revocatoria ordinaria?	1	In cinque anni dalla data dell'atto pregiudizievole.	In cinque anni dalla data in cui si accerta che l'atto ha arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.	In tre anni dalla data dell'atto pregiudizievole.	In tre anni dalla data in cui si accerta che l'atto ha arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
7011	Le norme del codice civile, laddove applicabili:	1	fanno salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.	fanno salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare, ma non quelle in materia penale.	fanno salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia penale, ma non quelle in materia fallimentare.	escludono l'applicabilità delle disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
7012	Il creditore può chiedere il sequestro conservativo anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore:	2	qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.	qualora il terzo abbia acquistato in mala fede.	qualora il terzo non abbia trascritto il suo acquisto prima del sequestro.	qualora l'acquisto sia a titolo gratuito.
7013	Nel sequestro conservativo le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante:	1	in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.	qualora non siano di data certa anteriore al sequestro.	qualora il terzo sia in mala fede.	se questi ne chieda la revoca.
7014	A norma del codice civile, l'autorità giudiziaria provvede alla tutela giurisdizionale dei diritti:	1	su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.	su domanda di parte e, qualora lo ritenga opportuno, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero.	su domanda di parte e su istanza del pubblico ministero in tutti i casi nei quali quest'ultimo ritenga di agire.	solo su domanda di parte.
7015	In quali casi l'autorità giudiziaria può pronunziare sentenze che costituiscono, modificano o estinguono rapporti giuridici con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa?	1	Nei casi previsti dalla legge.	In tutti i casi nei quali le parti ne abbiano congiuntamente fatto richiesta.	Quando lo ritenga opportuno, valutate le qualità delle parti e la natura della controversia.	In nessun caso.
7016	L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato:	1	ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.	tra le parti e i loro eredi, ma non tra i loro aventi causa a titolo particolare.	tra le parti che vantino diritti sullo stesso bene.	tra le parti e coloro che possiedano lo stesso bene a qualsiasi titolo.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7017	A norma del codice civile, in quali casi il creditore che agisca per conseguire quanto gli é dovuto, può far espropriare anche i beni di un terzo?	1	Quando i beni del terzo sono vincolati a garanzia del credito o sono oggetto di un atto che é stato revocato, perchè compiuto in pregiudizio del creditore.	Quando il terzo é figlio legittimo, adottivo o naturale del debitore.	Soltanto quando i beni del terzo sono oggetto di un atto che é stato revocato, perchè compiuto in pregiudizio del creditore.	In nessun caso.
7018	Tizio vanta nei confronti di Caio un credito di cinquantamila euro garantito da ipoteca di secondo grado sul fondo Tuscolano di proprietà di Caio stesso ed insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie. Può Tizio, al fine di soddisfare il proprio credito, sottoporre a pignoramento il fondo Beta di recente acquistato da Caio e libero da ipoteche?	3	No, se non sottopone a pignoramento anche il fondo Tuscolano.	Sì, purché non sottoponga ad esecuzione il fondo Tuscolano.	Sì, ma solo con il consenso dei creditori chirografari.	Sì, ma solo previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
7019	Tizio, a garanzia di un credito nei confronti di Caio, ha dato in pegno a quest'ultimo uno dei suoi orologi da collezione. Caio, senza sottoporre a esecuzione il bene gravato da pegno, può pignorare altri beni di Tizio?	2	No.	Sì.	No, salvo che relativamente ai beni che Caio intende pignorare altri creditori vantino una o più cause legittime di prelazione.	Sì, salvo che Tizio provi l'esistenza di altri debiti.
7020	Tizio, a garanzia di un credito nei confronti di Caio, ha costituito ipoteca a favore di quest'ultimo su un immobile di sua proprietà. Caio, senza sottoporre a pignoramento il bene gravato da ipoteca, può pignorare altri immobili di Tizio?	2	No.	Sì.	No, salvo che relativamente ai beni che Caio intende pignorare altri creditori vantino una o più cause legittime di prelazione.	Sì, salvo che Tizio provi l'esistenza di altri debiti.
7021	Il pignoramento comprende:	1	gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.	gli accessori e le pertinenze della cosa pignorata, ma non i frutti della medesima.	le pertinenze della cosa pignorata, ma non gli accessori e i frutti della medesima.	i frutti della cosa pignorata, ma non gli accessori e le pertinenze della medesima.
7022	L'atto di compravendita avente per oggetto un bene immobile sottoposto a pignoramento è:	1	inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nella procedura esecutiva.	nullo.	sottoposto alla condizione legale sospensiva della cancellazione della trascrizione del pignoramento.	sottoposto alla condizione risolutiva dell'emissione del decreto di trasferimento del bene da parte dell'ufficio giurisdizionale.
7023	Quali delle seguenti alienazioni di beni, effettuate prima del pignoramento, hanno effetto in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione promossa da un altro creditore?	2	Le alienazioni di beni mobili anche se non ne sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, purché risultino da atto avente data certa precedente al pignoramento.	Le alienazioni di beni immobili trascritte successivamente al pignoramento.	Le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa.	Le cessioni di credito accettate dal debitore ceduto successivamente al pignoramento.
7024	Le alienazioni di universalità di mobili:	2	non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, anche se risultano da atto avente data certa anteriore al pignoramento.	hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, anche se non hanno data certa, purché siano anteriori al pignoramento.	hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, anche se successive al pignoramento, purché risultino da atto avente data certa.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7025	La cessione di un credito notificata successivamente al pignoramento al debitore ceduto:	2	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione sebbene anteriore al pignoramento.	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, ma, se anteriore al pignoramento, ha effetto in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione.	ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione se la cessione riguarda crediti inerenti a rapporti di impresa.	ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione se il credito é ceduto a una banca a garanzia di un'operazione di credito fondiario; non ha effetto negli altri casi.
7026	L'alienazione di un bene immobile trascritta successivamente al pignoramento:	2	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriore al pignoramento.	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, ma, se anteriore al pignoramento, ha effetto in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione dopo la trascrizione dell'alienazione.	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante ma in ogni caso ha effetto in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione anche se l'intervento é anteriore alla trascrizione dell'alienazione.	ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione se la trasmissione del possesso risulta da atto avente data certa.
7027	L'alienazione di un bene immobile trascritta successivamente al pignoramento:	1	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriore al pignoramento.	ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante se anteriore al pignoramento.	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante salvo che risulti da atto avente data certa.	ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante se il possesso é stato trasmesso anteriormente al pignoramento.
7028	La cessione di un credito accettata successivamente al pignoramento dal debitore ceduto:	2	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante sebbene anteriore al pignoramento.	non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, solo se il credito é di valore superiore a duemilacinquecento euro.	ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante perchè é stata accettata, anziché semplicemente notificata.	ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante se il credito é ceduto a una banca a garanzia di un'operazione di credito fondiario; non ha effetto negli altri casi.
7029	Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento:	3	le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.	le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso, anche se risultino da atto avente data certa.	le alienazioni di beni mobili che risultino da atto avente data certa ma sempre che ne sia anche stato trasmesso il possesso.	le alienazioni di beni mobili che non risultino da atto avente data certa, ancorché ne sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento.
7030	Gli atti che importano vincoli di indisponibilità su beni immobili pignorati non hanno effetto in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione:	1	se non sono stati trascritti prima del pignoramento.	se non sono anteriori al pignoramento.	se il terzo conosceva l'esistenza del pignoramento.	se questi ne chiedano la revoca.
7031	Gli atti che importano vincoli di indisponibilità sulle cose mobili pignorate non hanno effetto in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione:	1	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se non sono anteriori al pignoramento.	se il terzo conosceva l'esistenza del pignoramento.	se questi ne chiedano la revoca.
7032	Gli atti privi di data certa anteriore al pignoramento che importano vincoli di indisponibilità sulla cosa pignorata, quando si tratta di beni immobili, non hanno effetto in pregiudizio:	2	del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, se non sono stati trascritti prima del pignoramento.	del creditore pignorante se non sono stati trascritti prima del pignoramento, e dei creditori intervenuti nell'esecuzione anteriormente alla trascrizione dell'atto.	del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, se trascritti in data posteriore a quella del titolo esecutivo.	del creditore pignorante, se trascritti in data posteriore a quella del titolo esecutivo, e dei creditori intervenuti nell'esecuzione in forza di titolo successivo alla trascrizione.
7033	Gli atti che importano vincoli di indisponibilità su beni immobili pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	1	se non sono stati trascritti prima del pignoramento.	se non sono anteriori al pignoramento.	se il terzo conosceva l'esistenza del pignoramento.	se questi ne chieda la revoca.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7034	Gli atti che importano vincoli di indisponibilità sulle cose mobili pignorate non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	1	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se non sono anteriori al pignoramento.	se il terzo conosceva l'esistenza del pignoramento.	se questi ne chieda la revoca.
7035	Gli atti che importano vincoli di indisponibilità su beni mobili registrati che siano pignorati non hanno effetto in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione:	1	se non sono stati trascritti prima del pignoramento.	se non sono anteriori al pignoramento.	se il terzo conosceva l'esistenza del pignoramento.	se questi ne chiedano la revoca.
7036	Gli atti che importano vincoli di indisponibilità su beni mobili registrati che siano pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	1	se non sono stati trascritti prima del pignoramento.	se non sono anteriori al pignoramento.	se il terzo conosceva l'esistenza del pignoramento.	se questi ne chieda la revoca.
7037	Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione forzata non si tiene conto:	2	dei privilegi per la cui efficacia é necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento.	dei privilegi generali sui beni mobili iscritti dopo il pignoramento.	di tutti i privilegi speciali, se non siano stati iscritti, o lo siano stati dopo il pignoramento.	dei privilegi sopra gli immobili, se siano stati iscritti dopo il pignoramento.
7038	Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione forzata non si tiene conto:	2	delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.	delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento, salvo che siano giudiziali.	delle ipoteche iscritte dopo la formazione del titolo esecutivo.	per il creditore procedente, delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento, e per i creditori intervenuti delle ipoteche iscritte dopo il rispettivo intervento.
7039	Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione forzata non si tiene conto:	2	dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.	dei privilegi per crediti sorti dopo la formazione del titolo esecutivo.	dei privilegi generali per crediti sorti dopo la notificazione del titolo esecutivo.	dei privilegi speciali per crediti sorti dopo la notificazione del titolo esecutivo.
7040	Le cessioni non trascritte di pigioni non ancora scadute per un periodo superiore ai tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7041	Le liberazioni non trascritte di pigioni non ancora scadute per un periodo superiore ai tre anni, quantunque aventi data certa anteriore al pignoramento, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.	oltre il termine di sei mesi dalla data del pignoramento.	se posteriori alla formazione del titolo esecutivo.	se posteriori alla notificazione del titolo esecutivo.
7042	Le liberazioni non trascritte di fitti non ancora scaduti per un periodo superiore ai tre anni, quantunque aventi data certa anteriore al pignoramento, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.	oltre il termine di sei mesi dalla data del pignoramento.	se posteriori alla formazione del titolo esecutivo.	se posteriori alla notificazione del titolo esecutivo.
7043	Le cessioni non trascritte di fitti non ancora scaduti per un periodo superiore ai tre anni, quantunque aventi data certa anteriore al pignoramento, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.	oltre il termine di sei mesi dalla data del pignoramento.	se posteriori alla formazione del titolo esecutivo.	se posteriori alla notificazione del titolo esecutivo.
7044	Le liberazioni non trascritte di pigioni non ancora scadute per un periodo superiore ai tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7045	Le liberazioni non trascritte di fitti non ancora scaduti per un periodo superiore ai tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7046	Le cessioni non trascritte di fitti non ancora scaduti per un periodo superiore ai tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7047	Le liberazioni di pigioni non ancora scadute per un periodo inferiore ai tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7048	Le liberazioni di fitti non ancora scaduti per un periodo inferiore ai tre anni non hanno effetto in pregiudizio dei creditori che intervengono nell'esecuzione forzata:	2	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7049	Le cessioni di pigioni non ancora scadute per un periodo inferiore ai tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7050	Le liberazioni di pigioni non ancora scadute per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione forzata:	2	se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.	se non trascritte.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7051	Le liberazioni di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione forzata:	2	se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7052	Le cessioni di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione forzata:	2	se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7053	Le liberazioni di pigioni non ancora scadute per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione forzata:	2	se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7054	Le cessioni di pigioni non ancora scadute per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione forzata:	2	se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7055	Le cessioni non trascritte di pigioni non ancora scadute per un periodo superiore ai tre anni, quantunque aventi data certa anteriore al pignoramento, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.	oltre il termine di sei mesi dalla data del pignoramento.	se posteriori alla formazione del titolo esecutivo.	se posteriori alla notificazione del titolo esecutivo.
7056	Le cessioni di fitti non ancora scaduti per un periodo inferiore ai tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante:	2	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	se sono notificate in data successiva al pignoramento.	se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo.	se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo.
7057	E' opponibile a colui che si é reso acquirente di un immobile in sede di vendita forzata, l'alienazione dell'immobile effettuata a terzi in data anteriore al pignoramento ma trascritta successivamente alla trascrizione del pignoramento stesso?	2	No, in nessun caso.	Sì, in ogni caso.	Si, a meno che il creditore pignorante ed i creditori intervenuti nell'esecuzione forzata non facciano opposizione.	Sì, se non é stato diversamente stabilito nel decreto di trasferimento.
7058	Se oggetto della vendita forzata é una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà su di essa ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata sull'esecuzione :	2	non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede.	se in buona fede, possono in ogni caso farle valere nei confronti dell'acquirente.	non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ma possono soltanto ripetere dai creditori la somma distribuita.	possono agire in evizione nei confronti dell'acquirente, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni a quest'ultimo.
7059	Nella vendita forzata ha luogo la garanzia per vizi della cosa?	1	No.	Sì, salvo che i vizi fossero facilmente riconoscibili.	Sì, purché i vizi diminuiscano in modo apprezzabile il valore del bene e salvo che i vizi fossero facilmente riconoscibili.	Sì, sempre.
7060	La vendita forzata può essere impugnata per causa di lesione?	1	No.	Sì, qualora la lesione ecceda di un quinto il valore del bene oggetto della vendita.	Sì, qualora la lesione ecceda della metà il valore del bene oggetto della vendita.	Sì.
7061	Se le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione forzata sono prive di data certa:	2	l'acquirente non é tenuto a rispettare la locazione, ma se la detenzione del conduttore é anteriore al pignoramento della cosa locata deve rispettarla per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.	l'acquirente non é tenuto a rispettare la locazione, salvo che la detenzione del conduttore sia anteriore al pignoramento.	sono inopponibili all'acquirente, salvo che il conduttore provi di aver stipulato in buona fede.	sono inopponibili all'acquirente, se questi provi la mala fede del conduttore.
7062	Se nel contratto di locazione stipulato da chi ha subito l'espropriazione forzata é convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione:	2	l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni del codice civile.	il creditore procedente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni del codice civile.	l'acquirente può agire per il rilascio, se il creditore aveva intimato licenza al conduttore secondo le disposizioni del codice civile.	l'acquirente può chiedere al giudice dell'esecuzione il rilascio dell'immobile nelle forme previste dal codice di procedura civile.
7063	Le cessioni di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente del bene oggetto della vendita forzata:	2	salvo che si tratti di cessioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	salvo che si tratti di cessioni inferiori al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	salvo che si tratti di cessioni eccedenti il triennio e di data certa anteriore al pignoramento.
7064	Le liberazioni di pigioni non ancora scadute non sono opponibili all'acquirente del bene oggetto della vendita forzata:	2	salvo che si tratti di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	salvo che si tratti di liberazioni inferiori al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	salvo che si tratti di liberazioni eccedenti il triennio e di data certa anteriore al pignoramento.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7065	Le liberazioni di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente del bene oggetto della vendita forzata:	2	salvo che si tratti di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	salvo che si tratti di liberazioni inferiori al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	salvo che si tratti di liberazioni eccedenti il triennio e di data certa anteriore al pignoramento.
7066	Le cessioni di pigioni non ancora scadute non sono opponibili all'acquirente del bene oggetto della vendita forzata:	2	salvo che si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.	salvo che si tratti di cessioni inferiori al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	salvo che si tratti di cessioni eccedenti il triennio e di data certa anteriore al pignoramento.
7067	Le cessioni di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente del bene oggetto della vendita forzata:	2	salvo che si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.	salvo che si tratti di cessioni inferiori al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	salvo che si tratti di cessioni eccedenti il triennio e di data certa anteriore al pignoramento.
7068	Le liberazioni di pigioni non ancora scadute non sono opponibili all'acquirente del bene oggetto della vendita forzata:	2	salvo che si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.	salvo che si tratti di liberazioni inferiori al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	salvo che si tratti di liberazioni eccedenti il triennio e di data certa anteriore al pignoramento.
7069	Le liberazioni di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente del bene oggetto della vendita forzata:	2	salvo che si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.	salvo che si tratti di liberazioni inferiori al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	salvo che si tratti di liberazioni eccedenti il triennio e di data certa anteriore al pignoramento.
7070	Le cessioni di pigioni non ancora scadute non sono opponibili all'acquirente del bene oggetto della vendita forzata:	2	salvo che si tratti di cessioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	salvo che si tratti di cessioni inferiori al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento.	se non hanno data certa anteriore al pignoramento.	salvo che si tratti di cessioni eccedenti il triennio e di data certa anteriore al pignoramento.
7071	Le norme concernenti la vendita forzata:	2	si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto é diversamente disposto dal codice civile.	non si applicano all'assegnazione forzata, se non sono specificamente richiamate.	non si applicano in alcun caso all'assegnazione forzata.	si applicano anche all'assegnazione forzata in quanto compatibili.
7072	Se oggetto della assegnazione forzata é una cosa mobile, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione:	2	rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione.	far valere il loro diritto nei confronti dell'assegnatario.	far valere il loro diritto contro l'assegnatario, salvo che questi abbia agito in buona fede.	far valere il loro diritto contro l'assegnatario, se il loro titolo era anteriore al pignoramento.
7073	Se oggetto della assegnazione forzata é una cosa mobile, coloro che avevano diritti reali sulla cosa possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione e nei limiti del valore del loro diritto:	2	rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione.	far valere il loro diritto nei confronti dell'assegnatario.	far valere il loro diritto contro l'assegnatario, salvo che questi abbia agito in buona fede.	far valere il loro diritto contro l'assegnatario, se il loro titolo era anteriore al pignoramento.
7074	Nell'esecuzione forzata l'assegnatario della cosa espropriata se ne subisce l'evizione:	2	conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.	non conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma può agire per i danni e le spese nei confronti del creditore procedente.	conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, con le garanzie prestate da terzi, ma perde le garanzie reali che aveva sulla cosa.	può collocare il proprio credito insoddisfatto sugli altri beni assoggettati ad espropriazione con precedenza sugli altri creditori.
7075	Nell'esecuzione forzata l'assegnatario della cosa espropriata se ne subisce l'evizione:	2	può ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e le spese.	non può ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, se non ha agito con la normale prudenza.	può ripetere quanto ha pagato al creditore procedente, ma non anche ai creditori intervenuti nell'espropriazione.	può collocare il proprio credito insoddisfatto sugli altri beni assoggettati ad espropriazione con precedenza sugli altri creditori.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7076	Se oggetto dell'assegnazione nell'esecuzione forzata é un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione:	1	non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.	si estingue nel momento in cui l'assegnazione non può essere più impugnata.	si estingue con l'assegnazione, ma rivive se l'assegnazione sia dichiarata nulla in sede di opposizione.	può essere fatto valere solo in caso di dichiarazione di insolvenza del debitore.
7077	In caso di nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita forzata, se vi sia stata collusione dell'acquirente con il creditore procedente:	1	gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.	gli altri creditori sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.	gli altri creditori, se in buona fede, non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.	gli altri creditori, se si provi che conoscevano la collusione, sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
7078	La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto l'assegnazione forzata:	1	non ha effetto riguardo all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.	non é in nessun caso opponibile all'assegnatario.	non é opponibile all'assegnatario che dimostri di averla ignorata.	è opponibile all'assegnatario, ma questi ha azione per danni nei confronti di chi vi ha dato causa.
7079	In caso di nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto l'assegnazione forzata, se vi sia stata collusione dell'assegnatario con il creditore procedente:	1	gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.	gli altri creditori sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.	gli altri creditori, se in buona fede, non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.	gli altri creditori, se si provi che conoscevano la collusione, sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
7080	La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita forzata:	1	non ha effetto riguardo all'acquirente, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.	non é in nessun caso opponibile all'acquirente.	non é opponibile all'acquirente che dimostri di averla ignorata.	è opponibile all'acquirente, ma questi ha azione per danni nei confronti di chi vi ha dato causa.
7081	Se non é adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata mobile, l'avente diritto può:	1	ottenere la consegna forzata a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.	chiedere al giudice di stabilire un termine per la consegna, scaduto il quale può chiedere l'intervento della forza pubblica.	chiedere al giudice si stabilire un termine per la consegna e la penale dovuta dal debitore per ogni giorno di ulteriore ritardo.	chiedere il sequestro giudiziario del bene ed assoggettarlo quindi a pignoramento.
7082	Se non é adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata immobile, l'avente diritto può:	1	ottenere il rilascio forzato a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.	chiedere al giudice di stabilire un termine per il rilascio, scaduto il quale può chiedere l'intervento della forza pubblica.	chiedere al giudice si stabilire un termine per il rilascio e la penale dovuta dal debitore per ogni giorno di ulteriore ritardo.	chiedere il sequestro giudiziario del bene ed assoggettarlo quindi a pignoramento.
7083	Se non é adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può:	1	ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.	chiedere al giudice di fissare un termine per l'adempimento, oltre il quale il creditore può eseguirlo direttamente a spese dell'obbligato.	chiedere al giudice si stabilire un termine per l'adempimento e la penale dovuta dal debitore per ogni giorno di ulteriore ritardo.	chiedere la condanna del debitore al pagamento dell'equivalente in danaro.
7084	Se non é adempiuto l'obbligo di concludere un contratto, l'avente diritto:	1	può, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.	può, qualora sia possibile, ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.	può, qualora non sia escluso dal titolo, ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.	può in ogni caso ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
7085	Se non é adempiuto l'obbligo di concludere un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la domanda volta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso:	2	non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.	non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non abbia eseguito la sua prestazione prima di costituire in mora l'altra.	non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, rinunciando al termine eventualmente convenuto a suo favore.	non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegua la sua prestazione o versi idonea cauzione.
7086	A norma del codice civile, se non é adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto:	1	può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che é stato fatto in violazione dell'obbligo.	può soltanto ottenere il risarcimento dei danni per il pregiudizio cagionatogli dall'inadempimento.	può soltanto chiedere l'assegnazione in proprietà di ciò che é stato fatto in violazione dell'obbligo.	può soltanto ottenere che sia distrutto, a spese dello Stato e non dell'obbligato, ciò che é stato fatto in violazione dell'obbligo.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7087	Quali diritti sono soggetti alla prescrizione?	1	Tutti i diritti, ad eccezione dei diritti indisponibili e degli altri diritti indicati dalla legge.	Tutti i diritti, ad eccezione di quelli espressamente dichiarati imprescrittibili dalla legge.	Tutti i diritti, senza alcuna eccezione.	Tutti i diritti di credito e mai i diritti reali.
7088	Qualora un diritto di credito nascente da un contratto sia sottoposto a termine iniziale, la prescrizione inizia a decorrere:	2	dal giorno fissato quale termine iniziale.	dal giorno in cui é stato stipulato il contratto.	dal giorno in cui é stato stipulato il contratto, qualora le parti lo abbiano espressamente convenuto.	dal giorno fissato quale termine iniziale, se il contratto é privo di data certa; dal giorno in cui é stato stipulato il contratto, se quest'ultimo ha data certa.
7089	Qualora un diritto di credito nascente da un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, la prescrizione inizia a decorrere:	2	dal giorno in cui si é verificata la condizione.	dal giorno in cui é stato stipulato il contratto.	dal giorno in cui é stato stipulato il contratto, qualora le parti lo abbiano espressamente convenuto.	dal giorno in cui si é verificata la condizione se il contratto é privo di data certa; dal giorno in cui é stato stipulato il contratto, se quest'ultimo ha data certa.
7090	Il patto con il quale i contraenti modificano la disciplina legale della prescrizione nel rapporto che essi stringono è:	1	nullo.	valido.	annullabile, salvo se sia stipulato per atto pubblico.	annullabile, salvo se sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
7091	La rinunzia alla prescrizione può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione?	1	Sì.	Sì, ma soltanto se concerne diritti di credito derivanti da un contratto che non sia stato stipulato per iscritto.	Sì, ma soltanto se concerne diritti di credito derivanti da un contratto stipulato per atto pubblico.	Sì, soltanto nei casi nei quali le parti hanno espressamente convenuto.
7092	In quale dei seguenti casi si può rinunziare alla prescrizione?	1	Soltanto quando la prescrizione é compiuta.	Soltanto quando la rinunzia concerne diritti nascenti da un contratto stipulato per atto pubblico e sia stata fatta al momento della stipula del medesimo.	Quando la prescrizione é compiuta, ovvero anche anteriormente, se la rinunzia é fatta con atto pubblico.	Quando la prescrizione é compiuta, ovvero anche anteriormente, purché la rinunzia, in entrambi i casi, sia fatta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
7093	Il giudice può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta?	1	No.	No, ad eccezione dei casi nei quali sussista un interesse pubblico a far valere la prescrizione.	Sì.	Sì, qualora si tratti di prescrizione breve.
7094	La prescrizione può essere eccepita da soggetti diversi dalla parte nel cui interesse é stabilita?	1	Sì, può essere fatta valere dai suoi creditori e da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere.	Sì, ma soltanto dai creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi.	Sì, ma soltanto dai creditori privilegiati e mai da chiunque vi abbia interesse.	No.
7095	Tizio consegna spontaneamente una somma a Caio in adempimento di un debito prescritto. E' ammessa la ripetizione della somma?	1	No.	No, ma soltanto qualora il debitore, contestualmente al pagamento, abbia rinunziato con scrittura privata a far valere la prescrizione.	Sì.	Sì, purché l'azione di ripetizione sia iniziata entro tre mesi dal pagamento.
7096	La prescrizione rimane sospesa:	1	tra il tutore e l'interdetto.	tra il genitore e il figlio maggiorenne.	tra il genitore e il figlio naturalmente incapace.	tra il tutore e l'interdetto, se conviventi.
7097	La prescrizione rimane sospesa:	1	tra il tutore e il minore.	tra il tutore e il minore, se conviventi.	tra il genitore e il figlio maggiorenne.	tra l'ascendente e i discendenti.
7098	La prescrizione rimane sospesa:	1	tra i coniugi.	tra i coniugi purché non legalmente separati.	tra i coniugi, ancorché sia stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dello stesso.	tra i coniugi, salvo che siano in regime di separazione dei beni.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
7099	La prescrizione rimane sospesa:	1	tra il genitore che esercita la potestà o i poteri ad essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte.	tra il genitore e i figli maggiorenni.	tra il genitore e i figli, fin quando dura la convivenza.	tra il genitore che ha l'usufrutto legale e i figli, nei reciproci rapporti.